

**GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PSR FEASR 2014-2020  
(Del. GR n. 501/2016)**

**20 settembre 2021**

Collegamento in videoconferenza del 20 settembre 2021.

Presenti: Nino Melara, Stefano Segati, Gianluca Barbieri, Alessandro Compagnino, Sandro Pieroni, Elisa Del Pianta, Carla Lazzarotto, Guido Giampieri, Marco Toma, Alessandro Varallo, Luca Torzoni, Stefano Bacci, Claudio Galli, Giorgio Pellegrini.

**SOMMARIO**

1.	PG 2016 – investimenti a saldo sotto 50 mila€.....	2
2.	PG 2019 - verifica priorità I.b.....	3
3.	PG 2015 - quesito su soglia minima investimenti .....	4
4.	PG 2019 – quesito su Società agricola .....	4
5.	PG 2016 - saldo. Priorità territoriale Aree Natura 2000. Modifica perimetrazione area protetta.....	5
6.	PG 2019 – quesito su zonizzazione aree svantaggiate comuni uscenti .....	6
7.	Bando sottomisura 4.1 annualità 2016 - attivazione tirocini per attribuzione maggiorazione contributo ..	8
8.	PIF forestale 2017 – spesa sostenuta lo stesso giorno della domanda di aiuto .....	9

## 1. PG 2016 – investimenti a saldo sotto 50 mila€

### 1.a. Quesito

Viene posto il caso di un'azienda che a ottobre 2016 presenta domanda di aiuto nell'ambito del bando Pacchetto Giovani 2016 in cui propone l'attivazione dell'operazione 4.1.2 (acquisto di attrezzature agricole per un investimento pari a circa 20 mila €) e l'attivazione dell'operazione 6.4.1 per la ristrutturazione di un podere in ambito agrituristico (per una spesa superiore a circa 200 mila€).

Viene successivamente firmato il contratto di assegnazione, con approvazione da parte dell'UTR di tutti gli interventi proposti e rimodulazione del contributo (50% dell'investimento) al massimale previsto dal bando: 100.000,00 €

A marzo 2019 l'azienda presenta al Comune di competenza la richiesta di Permesso a costruire per il restauro ed il risanamento conservativo del fabbricato per la creazione di appartamento per lo IAP (intervento non inserito in domanda di aiuto) e locali per attività agrituristiche (intervento finanziato nell'ambito della sottomisura 6.4.1). A dicembre 2019 il Nucleo di Valutazione approva il progetto di restauro dell'edificio con prescrizioni, richiedendo ulteriore documentazione per il rilascio del permesso. Successivamente l'azienda richiede anticipo sia per il premio giovani che per gli investimenti.

A seguito della pandemia la documentazione richiesta dal Comune non è stata prodotta dall'azienda ed il permesso a costruire non è stato ritirato; la proprietà ad oggi, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, non si sente di procedere con un investimento così importante, che presenta tempi di ammortamento molto dilatati rispetto ai piani finanziari predisposti prima della pandemia.

Allo stato attuale l'azienda intenderebbe dunque rinunciare agli interventi previsti con la 6.4.1 e di procedere con il solo intervento nella misura 4.1.2 modificando il piano degli acquisti ed aumentando la spesa oltre i 50.000 euro, acquistando attrezzature diverse da quelle inserite in domanda di aiuto, finalizzate alla coltivazione e raccolta di olive e lavanda. Dato atto che non è possibile aumentare il contributo previsto per singola misura, si intendono porre i seguenti quesiti:

- a) se la domanda venisse rendicontata con una spesa minima di 50.000 euro sulla sola sottomisura 4.1.2, appurato che il contributo massimo applicabile all'investimento sarebbe comunque quello inserito nel contratto di assegnazione, l'azienda potrebbe beneficiare del premio di primo insediamento (30.000 euro)?
- b) Se tra gli acquisti rendicontati vi fosse un trattore con cabina, il cui costo supera leggermente i costi standard, verrebbe riconosciuta la spesa effettivamente sostenuta oppure i costi standard su questa domanda del 2016 (precedente all'introduzione dei costi standard)?

### 1.b. Esito

- a) Si esprime parere favorevole, fermo restando che la spesa minima di 50.000,00€ oltre che essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali del progetto deve essere composta da spese totalmente ammissibili, secondo le caratteristiche indicate dal bando. Il contributo finale liquidabile, come già evidenziato nel quesito, non potrà comunque essere superiore a quello richiesto e riconosciuto inizialmente in istruttoria della domanda di aiuto relativa alla 4.1.2.
- b) Nel bando in questione non sono previsti i costi standard pertanto ogni tipo di valutazione non ne deve tenere conto.

## 2. PG 2019 - verifica priorità I.b

### 2.a. Quesito

Viene posto il caso, nell'ambito del bando pacchetto giovani 2019, di un'azienda potenzialmente ammissibile a finanziamento in base alla graduatoria generata da ARTEA.

Con la domanda di aiuto l'azienda dichiara l'attribuzione del punteggio riferito al criterio I.b: UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, in zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e in aree con vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004.

Si premette che ai sensi del punto 9.1 del bando "Criteri di selezione/valutazione" tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della domanda di aiuto, ad eccezione dei macrocriteri I "Territorio" e IV "Banca della Terra" per i quali la verifica deve essere fatta con riferimento all'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo.

Dalla verifica effettuata sulle pagine del Geoscopio della Regione Toscana delle particelle catastali in conduzione, o che l'azienda prevede di condurre, dichiarate nella domanda iniziale, emerge che l'incidenza sulla SAU risulta del 34,89% per tali zone e pertanto non potrebbe essere riconosciuto il punteggio relativo al Macro-criterio I "Territorio", lettera b), con la conseguente decurtazione dei 3 punti, che ricollocherebbero l'azienda fra quelle al momento non finanziabili.

Nelle osservazioni trasmesse dall'azienda a seguito di comunicazione dell'UTR competente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, questa riferisce che il punteggio di priorità richiesto per la priorità I.b, per la particella interessata, è stato verificato tramite il Sistema ARTEA dal quale risulta che la stessa ricade per l'86,40 % nella condizione di vincolo di cui all'art. 136 del Dlgs n. 42/2004 e che il dato non corretto rispetto alla verifica su Geoscopio è dovuto all'inesattezza del sistema ARTEA per le particelle poste a confine, cioè ricadenti solo in parte nel vincolo mentre risulta attendibile solo per le particelle interamente ricadenti all'interno di tali aree. Inoltre, l'azienda evidenzia che in data 20/04/2015 sono stati approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 550 i perimetri georeferenziati delle zone soggette a vincolo naturali o altri vincoli specifici e che il punto 5 della stessa stabilisce di trasmettere l'archivio ad ARTEA per l'inserimento nel Sistema Integrato di gestione e controllo in Toscana. Pertanto chiede, visti i dati parzialmente non allineati a Geoscopio forniti dal Sistema ARTEA, di poter integrare la domanda con l'inserimento di particelle in zone a vincolo al fine di riconfermare il punteggio indicato nella domanda iniziale.

Tenuto conto che i dati rilevabili dal Sistema ARTEA non sono totalmente rispondenti ai reali svantaggi per le particelle poste a confine cioè ricadenti solo in parte nelle zone a vincolo, che tale condizione induce in errore gli utenti e che, ai sensi del punto 5 della delibera del Consiglio Regionale n. 550, ARTEA dovrebbe aggiornare i perimetri georeferenziati delle zone soggette a vincolo al fine di allineare le diverse banche dati ed avere una modalità certa per il riconoscimento del punteggio relativo al Macro-criterio I – Territorio, lettera b), viene chiesto se - in considerazione del fatto che l'errore è stato commesso a seguito del dato non corretto fornito dal Sistema ARTEA - è possibile integrare la domanda con l'inserimento di nuove particelle in zone a vincolo al fine di riconfermare il punteggio indicato nella domanda iniziale.

### 2.a. Esito

A seguito delle verifiche effettuate, si dà atto che effettivamente sussistono delle discrepanze sul sistema Artea rispetto alla banca dati Geoscopio, si ritiene dunque che nel caso in esame, come in casi analoghi, possa essere consentita una integrazione della superficie aziendale con particelle rispondenti a mantenere il requisito di priorità a suo tempo dichiarato e confermato dal SI Artea.

### 3. PG 2015 - quesito su soglia minima investimenti

#### 3.a. Quesito

Il bando dell'annualità 2015 del Pacchetto Giovani al paragrafo 6.5 "Minimali e massimali delle sottomisure attivate" prevede: "Per ciascun giovane che si insedia è prevista una soglia minima pari a 50.000 euro di investimenti ammessi a finanziamento sulle sottomisure complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani (4.1 e 6.4) ed indicate nel piano aziendale". Tale limite è ribadito anche nel paragrafo 6.6 "Revisione del Piano Aziendale" e al paragrafo 9.2 "Impegni specifici sottomisura 6.1" dove si riporta che: "Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a: ... rispettare la soglia minima degli investimenti ammessi a finanziamento sulle sottomisure complessivamente attivate nel Pacchetto giovani (4.1 e 6.4) ed indicate nel piano aziendale di 50.000 € per ciascun giovane che si insedia".

Anche il bando 2016 contiene le stesse indicazioni: al paragrafo 3 "Il Piano Aziendale", al paragrafo 6.8 "Massimali e minimali delle sottomisure" e al paragrafo 10.2 "Impegni del beneficiario".

In tutti questi casi si indica una soglia di investimento da rispettare per le fasi di presentazione della domanda di aiuto, ammissibilità e revisione del piano aziendale.

Nel corso dell'attuazione dei bandi si sono verificati casi in cui, a fronte di una rendicontazione a saldo superiore al limite di investimento minimo previsto dai vari bandi (€ 50.000 per ogni giovane insediato), durante l'istruttoria tecnico/amministrativa del saldo alcune spese rendicontate sono state ritenute non rendicontabili ai fini della determinazione del contributo pubblico sugli investimenti (ad esempio perché presenti documenti di spesa non conformi alle disposizioni comuni poiché privi di CUP, ecc.) con conseguente riduzione della spesa ammissibile a saldo al di sotto della soglia indicata in ammissibilità.

Viene chiesto se è possibile procedere egualmente alla convalida del saldo e verificare il limite di investimento minimo esclusivamente nella fase di ammissibilità, in analogia all'interpretazione del limite minimo previsto dai bandi sulla sottomisura 4.1.

#### 3.b. Esito

In analogia all'esito del quesito di cui al punto 1, si ribadisce che la spesa di 50 mila€ sia da ritenersi, come specificato nel bando, la soglia minima non derogabile per il conseguimento degli obiettivi del piano aziendale. Per raggiungere questa soglia, potranno comunque essere rendicontate spese inizialmente non previste che non saranno tuttavia considerate riconoscibili ai fini del conteggio del contributo finale da erogare nel tipo di operazione in oggetto.

### 4. PG 2019 - quesito su Società agricola

#### 4.a. Quesito

Il bando Pacchetto Giovani 2019 al punto 2.1 prevede che, alla data della presentazione della domanda, e nel caso che l'insediamento avvenga in qualità di Socio, amministratore e legale rappresentante di una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, (...) ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno e deve dimostrare di possedere singolarmente o, nel caso di insediamento plurimo, congiuntamente agli altri agricoltori richiedenti il premio, la maggioranza del capitale sociale.

In applicazione della norma sopraindicata è stato aperto un procedimento di decadenza a carico di una società agricola richiedente il premio, la cui rappresentante, nell'atto costitutivo registrato a febbraio 2020 prima della presentazione della domanda (maggio 2020), condivideva con gli altri soci la straordinaria amministrazione

della società con la necessità di firma congiunta per operazioni di spesa superiori a € 5.000,00, per acquisire o alienare immobili, per cedere parte dell'azienda ecc..

Nelle controdeduzioni l'azienda interessata produce un nuovo atto costitutivo registrato ad aprile 21, che attribuisce al giovane richiedente il premio il pieno potere decisionale, segnalando che:

- era stato erroneamente registrato e presentato a corredo della domanda di aiuto, un atto che costituiva una "bozza" del documento definitivo anziché quello corretto;
- l'atto costitutivo definitivo è stato registrato non appena l'azienda si è resa conto dell'errore commesso a seguito della comunicazione dell'UTR;
- l'atto costitutivo di una società agricola semplice non è soggetto a requisiti formali e la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate preposto svolge esclusivamente una funzione di pubblicità legale, non incidendo pertanto sulla validità dell'atto.

Viene chiesto di riconsiderare la posizione assunta in merito al possibile mancato accoglimento dell'istanza considerando la buona fede della richiedente.

#### **4.b. Esito**

Si dà atto che a giudizio del gruppo di coordinamento gli elementi rilevati nella comunicazione di avvio del procedimento non sussistono in quanto ai fini della dimostrazione in capo al giovane del pieno potere decisionale è sufficiente assumere il ruolo di amministratore e legale rappresentante e possedere la maggioranza del capitale sociale. In considerazione del fatto che l'azienda successivamente ai rilievi dell'UTR ha modificato l'atto costitutivo con riferimento agli elementi relativi ai requisiti della società, si ritiene che siano soddisfatti i requisiti indicati dal bando.

## **5. PG 2016 - saldo. Priorità territoriale Aree Natura 2000. Modifica perimetrazione area protetta**

### **5.a. Quesito**

Viene posto il caso di una domanda di aiuto presentata sul bando PG 2016 in data 31/10/2016, con istruttoria di ammissibilità chiusa il 04/12/2017, approvata con decreto del 11/12/2017 e contratto di assegnazione del 21/12/2017. Punteggio richiesto/riconosciuto: 42.

Tra le priorità dichiarate, vi è anche la priorità di cui al Macro criterio I lett. b) relativo a UTE ricadente prevalentemente (superficie superiore al 50%) in zone Natura 2000, aree protette e aree con vincolo paesaggistico art. 136 D.Lgs 42/2004 (7 punti). Nello specifico tale priorità veniva richiesta per UTE ricadente per più del 50% all'interno della perimetrazione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane".

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane è stato istituito con L.R. 65/1997 e la perimetrazione iniziale dello stesso è rimasta vigente fino al 01/07/2017, data in cui entra in vigore il Piano per il Parco approvato in data 30/11/2016 dal Consiglio Regionale, in cui si ridisegnano i confini del Parco.

L'UTE del Piano Aziendale oggetto di istruttoria è stata definita con contratti di affitto del 22/03/2017 (prima dell'entrata in vigore dei nuovi confini) per ha 13,1314 di cui ha 7,6711 allora in area Parco; la composizione dell'UTE è stata anche confermata dal primo Piano Culturale Grafico 2017 inserito nel sistema ARTEA in data 28/04/2017.

Il bando prevede che l'istruttoria dei requisiti di priorità territoriali venga fatta al momento della firma del contratto (par. 9.1 "Criteri di selezione/valutazione").

L'istruttoria di ammissibilità viene conclusa in data 04/12/2017 e viene confermato il punteggio relativo alla priorità area protetta, con verifica effettuata utilizzando il portale Geoscopio della Regione Toscana. Al momento della firma del contratto era vigente l'UTE definita a marzo/aprile 2017, ma i confini del Parco vigenti successivamente al 01/07/2017 non avrebbero consentito di attribuire la priorità relativa.

In data 21/04/2020 viene presentata domanda di variante, con rinuncia degli interventi previsti in azione alla 6.4.1 e del punteggio di priorità previsto per "attività sociale" (5 punti); il punteggio quindi ridefinito pari a 37 punti consentiva ancora la permanenza dell'istanza in posizione utile al finanziamento (graduatoria vigente, secondo scorrimento, ultima finanziabile a 36 punti). L'istruttoria di variante chiusa in data 22/06/2020 conferma il requisito di priorità area Parco (verificabile con riferimento ai confini del Parco Apuane antecedenti alla modifica del luglio 2017).

In data 22/12/2020 viene presentata domanda di saldo. Il par. 9.1 "Criteri di selezione" del bando di misura prevede: "I Criteri di selezione dovranno essere confermati al momento della presentazione della domanda di pagamento e verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo. Relativamente al Macro criterio I "Territorio" e al Macro criterio III "Settori di intervento" lettere a) e b), il controllo sarà effettuato sull'ultimo piano colturale grafico."

In fase di istruttoria della domanda di saldo vengono acquisiti documenti giustificativi volti a definire in maniera corretta la composizione dell'UTE al momento della presentazione della domanda di saldo e viene riscontrato che il PCG 2020 (15/12/2020) conteneva terreni già allora non più in possesso, per cui il beneficiario ha provveduto ad aggiornare il fascicolo aziendale e a rinnovare il PCG in data 22/04/2021 con l'effettiva situazione aziendale risultante al momento della presentazione della domanda di saldo.

A seguito delle verifiche sopra indicate e del riallineamento del fascicolo aziendale alla luce degli effettivi titoli di possesso, emerge che il totale della superficie aziendale al 22/06/2020 (così come riportata nel PCG del 22/04/2021) è di ettari 14,7168, di cui ettari 7,6711 in area Parco, se si considera il perimetro del Parco Apuane prima del 01/07/2017.

Si chiede se sia corretto effettuare le verifiche della priorità Natura 2000, nel caso di specie, sulla base dei confini vigenti al momento in cui l'azienda ha definito la propria UTE e quindi con i confini del Parco Alpi Apuane vigenti prima della modifica della perimetrazione dell'area protetta (01/07/2017).

#### **5.b. Esito**

Nel caso di specie, avendo già stipulato in sede di ammissibilità un contratto (21/12/2017) sulla base della perimetrazione vigente prima della modifica della perimetrazione dell'area protetta (01/07/2017), si ritiene che non vi siano in questo momento i presupposti per rivalutare l'attribuzione della priorità.

## **6. PG 2019 – quesito su zonizzazione aree svantaggiate comuni uscenti**

### **6.a. Quesito**

Nell'istruttoria di ammissibilità per lo scorrimento della graduatoria delle domande a finanziabilità condizionata per il premio giovani 2019, per n. 2 istanze si è verificata la seguente casistica:

- le due aziende hanno chiesto il riconoscimento del punteggio della priorità per l'UTE ricadente prevalentemente in zone montane e la maggiorazione del contributo del 10 % sempre perché ricadenti in zona montana.

Il bando, per la verifica di questa priorità, indica che la 'verifica deve essere effettuata con riferimento all'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo'.

La delibera regionale n. 1349 del 02/11/2020, di presa d'atto della versione 9.1 del PSR approvata dalla commissione europea, ha modificato, dal 02/11/2020, il riconoscimento dei territori soggetti a vincoli naturali diversi dalle zone montane di alcuni comuni (Calci, Buti, Calenzano e Cavriglia) portandoli da parzialmente montani e parzialmente svantaggiati a territori soggetti a vincoli naturali diversi dalle zone montane per l'intero territorio comunale.

Con la nuova zonizzazione le due aziende, una ricadente nel comune di Calci ed una nel comune di Buti, perderebbero il riconoscimento della priorità, scendendo, come punteggio, tra le aziende non finanziabili (sotto 15) ed anche la maggiorazione del 10 % del contributo.

Nell'Allegato B della delibera regionale n. 1349 del 02/11/2020, al par. 1.1.5.3.2 relativo agli effetti della modifica delle zone soggette a vincoli naturali specifici diverse dalle zone montane, è indicato che "(...) *Per quanto riguarda i comuni che passano da misti a totalmente affetti da vincoli naturali (Calci, Buti, Calenzano e Cavriglia), le porzioni di territorio montano al momento dell'uscita del bando relativo alla sottomisura 13.1 Indennità in zona montane, mantengono il diritto all'indennità relativa alle zone montane per l'annualità 2020*". Nel medesimo paragrafo si riporta che "*la nuova delimitazione ha effetti diretti sulla possibilità di (.....) ottenere un punteggio secondo l'ubicazione delle superfici aziendali*" e a tal riguardo viene anche specificato che "*la modifica non avrà alcun impatto sui procedimenti avviati, per i quali ci si baserà sulla situazione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le domande di aiuto presentate successivamente alla modifica, le verifiche sul possesso del punteggio verranno effettuate secondo l'assetto territoriale modificato*".

Viene chiesto al GdC, se è possibile riconoscere la priorità e la maggiorazione del contributo per le due istanze (considerando l'avvio del procedimento con la presentazione dell'istanza da parte dell'azienda nel S.I. ARTEA), superando le indicazioni del bando sulla tempistica della verifica della priorità, oppure se prevalgono le indicazioni del bando secondo le quali non verrebbero riconosciute né la priorità né la maggiorazione del contributo.

#### **6.b. Esito**

Con riferimento agli effetti delle modifiche relative alla nuova classificazione delle zone soggette a vincoli naturali specifici diverse dalle zone montane, si ribadisce quanto riportato nell'Allegato B della sopra citata delibera regionale n. 1349 del 02/11/2020, paragrafo 1.1.5.3.2 (e parimenti anche nella Decisione della commissione europea del 16 ottobre 2020 C(2020) 7251 final di approvazione delle modifiche al PSR), ovvero che "*la modifica non avrà alcun impatto sui procedimenti avviati, per i quali ci si baserà sulla situazione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le domande di aiuto presentate successivamente alla modifica, le verifiche sul possesso del punteggio verranno effettuate secondo l'assetto territoriale modificato*".

Quanto sopra è riferito a **tutti** i procedimenti già avviati prima dell'approvazione della nuova zonizzazione, in considerazione del fatto che **la nuova classificazione delle zone soggette a vincoli naturali specifici diverse dalle zone montane (entrata in vigore dal 2/11/2020) deriva dall'applicazione della normativa** e che quindi la variazione delle caratteristiche delle superfici aziendali interessate dalle due domande di aiuto in questione non dipende dalla volontà dei beneficiari. E' possibile pertanto riconoscere la priorità e la maggiorazione del contributo per le due domande in oggetto riferite al pacchetto giovani 2019 in quanto presentate prima del 2/11/2020.

## 7. Bando sottomisura 4.1 annualità 2016 - attivazione tirocini per attribuzione maggiorazione contributo

### 7.a. Quesito

Con la presente viene rilevata la differenza fra quanto richiesto dal bando della sottomisura 4.1 annualità 2016 e quanto riportato nei contratti fatti successivamente sottoscrivere alle aziende in merito all'attivazione di tirocini formativi.

Come da Punto 3.3 del Bando l'attivazione di 1 tirocinio permette di elevare il contributo di 50.000 € (per azienda fino a 3 occupati), di 100.000 € (per aziende oltre 3 occupati) e di 200.000 € con 2 tirocini (e più di 6 occupati).

Le condizioni necessarie per ottenere tali maggiorazioni ai sensi del bando punto 3.3 a) e b) sono:

- stipula di una convenzione;
- convenzione stipulata successivamente alla ricezione della domanda di aiuto.

I contratti riportano tali condizioni riferite al bando iniziale ma aggiungono due ulteriori condizioni non previste dal bando:

- la comunicazione obbligatoria su IDOL;
- l'inserimento sul sito [borsalavoro.toscana.it](http://borsalavoro.toscana.it).

Un'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (nel caso in esame Ente Promotore), a seguito di richiesta da parte dell'UTR di riferimento, ha provveduto ad evidenziare che la comunicazione obbligatoria era stata evidentemente presentata ma la pubblicazione sul sito [borsalavoro](http://borsalavoro.toscana.it) (che attualmente si chiama [toscanalavoro](http://toscanalavoro.it)) non era stata fatta in quanto il tirocinante era già stato scelto preventivamente dall'Azienda. L'Ente Promotore evidenzia inoltre che il tirocinio avrebbe potuto essere già attivato dopo la ricezione della domanda di aiuto ancora in assenza di contratto.

Viene chiesto pertanto un pronunciamento del GdC sulla validità dell'operazione di attivazione del tirocinio, in particolare sulla scelta diretta del tirocinante senza pubblicazione sul sito [borsalavoro](http://borsalavoro.toscana.it) in quanto condizione non espressamente richiesta dal bando.

### 7.b. Esito

Il Contratto nella sezione delle "Prescrizioni" lettera b) punto 6) prevede che "i tirocini offerti dal beneficiario siano inseriti, dal soggetto promotore, sul sito [borsalavoro](http://borsalavoro.toscana.it)".

Questa disposizione discende dalla Circolare "pubblicità dell'offerta formativa e attuazione tirocini", emanata nel maggio 2017.

Questa circolare è stata elaborata tenuto conto sia della normativa regionale in materia di tirocini, sia delle disposizioni contenute nella DGR 72/2016 e nella DGR 586/2016; quest'ultima è di riferimento per il bando attuativo della sottomisura 4.1, tenuto conto che la DGR 72/2016 rinvia ad un successivo atto di giunta l'inserimento dell'obbligo di attivazione di tirocini per i soggetti beneficiari di contributi erogati nell'ambito del PSR FEASR.

Come indicato nel titolo, la suddetta circolare affronta due temi: uno relativo alla pubblicità dell'offerta formativa, da cui scaturisce la disposizione oggetto del quesito; l'altro è relativo all'attuazione di tirocini, su cui

la DGR 586/2016 e, di conseguenza, il bando stabiliscono precise regole per il soddisfacimento di questo requisito.

In merito all'aspetto della pubblicità dell'offerta formativa la circolare ha lo scopo di razionalizzare il sistema di pubblicità dei tirocini divenuti obbligatori dopo l'adozione delle suddette Deliberazioni di Giunta, pur mantenendo fermo l'obbligo di comunicazione previsto dalla legge soddisfatto con l'inserimento dei dati in IDOL (sistema di pubblicità legale del lavoro in Toscana).

Come si legge nella circolare anche attraverso il sito regionale [www.borsalavoro.toscana.it](http://www.borsalavoro.toscana.it) si adempiono gli obblighi di pubblicità e, per dare maggiore visibilità all'offerta dei tirocini proposti dalle imprese che ricevono contributi, è chiesto al soggetto promotore l'inserimento dell'offerta di tirocinio sul sito borsalavoro in modo che in automatico possa confluire in un'altra pagina del sito della Regione Toscana dedicata alla banca dati sui tirocini.

Nella stessa circolare, è previsto che, sarà cura di Artea (per i fondi FEASR) o di Sviluppo Toscana (per gli altri fondi) chiedere alle imprese beneficiarie, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, di inserire tramite il soggetto promotore l'offerta del tirocinio nel portale [borsalavoro.toscana.it](http://borsalavoro.toscana.it) optando per la selezione dell'apposito campo e controllandone l'adempimento.

Nonostante nella circolare questa prescrizione sia comune per tutti i bandi, solo la DGR 72/2016 prevede in caso di mancato adempimento una decurtazione del 10% del contributo.

La DGR 586/2016 e, di conseguenza, il bando e il contratto prevedono come unica "sanzione" la rideterminazione del massimale qualora un tirocinio non curriculare, previsto in domanda di aiuto, risulti NON attivato.

Pertanto in base a quanto riportato sopra si può concludere che il mancato rispetto della prescrizione prevista dal contratto alla lettera B) punto 6) (borsalavoro) NON comporta l'applicazione di sanzioni o la rideterminazione del massimale in quanto:

- la DGR 586/2016 non fissa alcuna sanzione in caso di mancato adempimento a differenza di quanto previsto nella DGR 72/2016 che invece prevede una decurtazione del contributo del 10% nel caso in cui, a seguito del riconoscimento del contributo, non siano individuati i contenuti del tirocinio e non sia comunicato alla regione, in via preventiva all'erogazione, il contributo (anche parte del contributo) ai fini dell'inserimento sul sito della regione stessa;
- trattasi di un sistema di pubblicità dei tirocini che va ad aggiungersi agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge che sono adempiuti con l'inserimento dei dati su IDOL.

## **8. PIF forestale 2017 – spesa sostenuta lo stesso giorno della domanda di aiuto**

### **8.a. Quesito**

Viene posto il caso di un'azienda (domanda di aiuto nell'ambito del bando PIF 2017) che ha provveduto al pagamento dell'investimento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto nel S.I. di ARTEA, ma lo stesso giorno. Viene chiesto se può essere considerata rispettata la dimostrazione dell'effetto incentivante e dunque della corretta sequenza secondo cui prima si effettua la richiesta e successivamente l'acquisto, anche se non nel giorno successivo. Ciò è dimostrabile grazie ai documenti elettronici agli atti degli uffici responsabili da cui si evince che sia l'emissione della fattura che il pagamento presentano un orario successivo all'inserimento della collegata domanda di aiuto su ARTEA (Domanda di aiuto registrata sul sistema ARTEA alle ore 09:52 del 18/12/19, emissione fattura elettronica n. 941V del 18/12/2019 alle ore 11:10 am e copia della

contabile del bonifico relativo al pagamento della fattura di cui sopra, effettuata in data 18/12/2019 alle ore 13:07:45).

#### **8.b. Esito**

Al paragrafo 3.11 “Cantierabilità e decorrenza dell’ammissibilità delle spese” del bando in oggetto (che rappresenta legge speciale) è chiaramente previsto che: “L’ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla ricezione, sul sistema informativo di ARTEA, della domanda di aiuto dei singoli partecipanti diretti dei PIF approvati e finanziati, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità, così come previsto dalle Disposizioni comuni.”

La richiesta pertanto non può essere accolta.